

**COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO
GIUDIZIALE DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA.**

***IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI***

RENDE NOTO

Art. 1- Oggetto dell' Avviso

1. Il presente Avviso disciplina il conferimento degli incarichi agli Avvocati esterni all'Ente ogni qualvolta il Comune debba ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.
2. Con il presente Avviso, il Comune di Fiorenzuola d'Arda, non intende, pertanto, procedere all'affidamento di un servizio di consulenza legale, ma solamente formare un Elenco interno di legali che abbiano manifestato il proprio interesse ad accettare incarichi alle condizioni dell' Avviso medesimo.

Art. 2 - Elenco degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici.
2. L'iscrizione all'Elenco o il suo diniego è disposta dal Funzionario di cui sopra. L'elenco è unico, suddiviso nelle Sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.)
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace - Tribunale- Corte d'Appello - Cassazione Civile.
Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte d'Appello - Cassazione Civile.
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.
Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.
3. La domanda di iscrizione deve pervenire al Comune di Fiorenzuola d'Arda, entro il **5 MAGGIO 2017** con le seguenti modalità:
a) per raccomandata A/R;
b) a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it
4. Gli Avvocati, in quanto in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso, che avranno correttamente presentato la propria candidatura nei termini previsti, saranno automaticamente inseriti nell'Elenco in ordine unico strettamente alfabetico, senza alcun ordine di priorità e senza che venga fatta alcuna graduatoria di merito.
5. Le domande di iscrizione che pervengano oltre il termine stabilito, rimarranno agli atti e saranno utilizzate per i successivi aggiornamenti dell'Elenco, che avverranno con cadenza annuale.

6 I professionisti iscritti nell'Elenco potranno chiedere in ogni momento di essere cancellati dallo stesso. I medesimi sono tenuti a comunicare l'eventuale modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è stata fatta l'iscrizione.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono essere iscritti gli Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) capacità a contrarre con la P.A.;
 - d) assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Fiorenzuola d'Arda;.
3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 4 - Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato e dovrà indicare la Sezione (max 2) dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio dettagliato curriculum.

2. La domanda dovrà essere redatta sul fac-simile allegato A al "Regolamento per l'affidamento di incarichi di assistenza e patrocinio legale" approvato con delibera di C.C. n. 55/2016;

3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;

- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- n. codice fiscale e n. partita IVA;

- dichiarazione per le finalità di cui all'art. 5 c. 5 del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 di essere/non essere titolare di cariche elettive, specificando in caso affermativo la tipologia di cariche elettive ricoperte, con l'impegno a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione riguardo alla suddetta dichiarazione;

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica Sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Fiorenzuola d'Arda o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata dell'iscrizione nell'Elenco;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni, approvato con delibera di C.C. n. 55/2016 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) impegno a rendere gratuitamente all'Ente, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

- f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - g) dichiarazione del professionista di avere preso conoscenza del Piano Triennale anticorruzione vigente nonché del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e di uniformarsi, in caso di incarico, al contenuto degli stessi;
 - h) dichiarazione del professionista che i dati trasmessi possano essere resi pubblici.
4. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del Regolamento sopra indicato determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti

1. Ai sensi del vigente Statuto Comunale, la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale la quale potrà richiedere una relazione al Funzionario competente cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in merito alle ragioni sostanziali dell'ente e del parere preliminare dell'incaricando professionista ai sensi del precedente art. 4 c. 3 lett. e).
- La Giunta Comunale, inoltre, autorizza il Sindaco pro-tempore a stare o ricorrere in giudizio.
- La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, motivandone la scelta.
2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si procede all'incarico;
 - casi di evidente consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - rotazione tra gli iscritti in elenco;
 - puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali affidati.
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato;
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
5. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
7. Per questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, sarà possibile rivolgersi a professionisti non iscritti nell'Elenco, motivando adeguatamente la delibera d'incarico.

Art. 6 - Onorari

1. Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro tariffario minimo di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 al quale andranno, però aggiunte le spese generali, IVA e CPA. Tale compenso, ad eccezione del contributo unificato, che resta a carico dell'Ente, si intende comprensivo di diritti, onorari, accessori ed ogni altra voce correlata connessa e riferita alla prestazione eseguita ed indipendentemente dal valore del giudizio.
2. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più dal Comune. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte mentre il Comune liquiderà solo la differenza tra gli importi.
3. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività fosse necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
5. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato B) al "Regolamento per l'affidamento di incarichi di assistenza e patrocinio legale" ad Avvocati esterni approvato con delibera C.C. n. 55/2016.
6. Il Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici, provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione dietro presentazione di regolare fattura elettronica e specifica dell'attività svolta. Con la determina di impegno di spesa potrà essere stabilito un acconto da corrispondere dietro presentazione di regolare fattura elettronica e documentazione di costituzione in giudizio o atto introduttivo del giudizio, il cui importo sarà parametrato all'intero importo della causa.
7. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale deve astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

Il Funzionario Responsabile sopra menzionato, previa contestazione scritta, dispone la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- e) non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;

Art. 8 - Pubblicità e privacy. Trattamento dati

1. L'Elenco dei professionisti è pubblico. A tal fine il Comune attuerà le più opportune forme di pubblicità quali la pubblicazione sul sito Web comunale. Nel presentare la richiesta di iscrizione all'elenco, i professionisti accettano che i dati trasmessi possano essere resi pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo n. 196/03 si informano i professionisti interessati che i dati personali, loro pertinenti, oltre che ai fini suddetti, saranno utilizzati dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'incarico professionale che dovesse instaurarsi. I dati personali saranno conservati presso la sede comunale. Ai professionisti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/03.